

Dopo l'intervento volontario di CP_3 qualificatasi ulteriore cessionaria del credito, all'udienza del Data_2 il giudizio è stato infine riservato per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle note conclusive.

L'opposizione (contenente domanda riconvenzionale) è infondata e va rigettata.

L'analisi che segue si manterrà ovviamente nel perimetro dei motivi di doglianza ritualmente introdotti in giudizio, con esclusione di tutte le questioni nuove non rilevabili d'ufficio sollevate per la prima volta dagli opposenti solo con le note conclusive, che hanno notoriamente una mera funzione illustrativa delle difese già svolte in precedenza (è il caso, ad es., dell'eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_2 per asserita mancata iscrizione nell'albo speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB che, non essendo mai stata oggetto di contestazione entro i termini di rito, era questione stralciata dal thema probandum per il principio di cui all'art. 115 c.p.c., oltre che priva di pregio, visto che il cit. art. 106 non si riferisce ai cd. special servicers, qual è Controparte_2 cioè agli operatori incaricati della mera attività di recupero del credito, che non sono soggetti a vigilanza da parte di CP_5, ma solo al rilascio di licenza ai sensi dell'art. 115 TULPS).

Ciò precisato, può dirsi subito che l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi in corso di causa, durante l'espletamento della disposta ctu estimativa, ha determinato il superamento del secondo motivo di opposizione, con cui gli opposenti hanno eccepito la pretesa nullità del mutuo de quo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.

Benché la ctu a firma dell'ing. Persona_2 abbia effettivamente accertato che, nella fattispecie, la somma finanziata di € 2.000.000 era superiore al limite dell'80% finanziabile (€ 1.894.800) come calcolato sul reale valore di mercato del bene ipotecato (che alla data della stipula era pari ad € 2.368.500), deve prendersi atto che il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto è stato definitivamente composto da Cass. SS.UU. Data_7 n. 33719 (conf. Cass. 2023/n. 7949) che, dopo aver ripercorso i diversi orientamenti registratisi prima nel 2013 e poi a partire dal 2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2 Dlg.vo n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito".

In altri termini, è stata condivisibilmente esclusa la configurabilità di una nullità, poiché la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, rimane rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza.

In ordine poi alla eventuale riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, le stesse SS.UU. hanno altresì precisato che, una volta esclusa la nullità del contratto, non è consentito all'interprete intervenire d'ufficio sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppur appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale, al riguardo enunciando il seguente ulteriore principio di diritto:

"qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale..., essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata..., non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del

superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.

La riqualificazione d'ufficio del contratto come ordinario mutuo ipotecario non è dunque operazione praticabile, risolvendosi in un'impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali.

Deve, del pari, escludersi che profili di nullità per difetto di causa possano derivare dalla concreta destinazione della somma mutuata al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie.

Tale tesi si fonda sull'implicito presupposto che quello fondiario sia un mutuo di scopo.

È invece affermazione giurisprudenziale pacifica che “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e ss. Dlg.vo 1993/n. 285, non è mutuo di scopo, pagina 5 di 15 poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può pertanto essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Cass. 2012/n. 4792; conf. Cass. 2003/n. 13768; Cass. 2007/n. 9511; Cass. 2015/n. 25793).

E, del resto, non è nullo in linea generale nemmeno il cd. mutuo solutorio, cioè stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante: un tale tipo di contratto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, poiché l'accredito delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, il cui impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. 2022/n. 23149).

Il vero punto di contrasto tra le parti rimane invece la questione (costituente oggetto del primo motivo di opposizione) riguardante la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria/odierna opposta Controparte_1 che ha proceduto alla notifica del precetto impugnato.

Gli oppositori non contestano l'esistenza dei due contratti di cessione (quello del Data_8 da Controparte_4 ad Controparte_6 e quello del Data_9 da quest'ultima ad Controparte_1; e, del resto, non potrebbe essere diversamente, visto che, ove pure si ipotizzasse per assurdo che tali contratti non sono mai stati stipulati, resterebbe comunque confermata la legittimazione attiva della precettante Controparte_1, quale soggetto giuridico incorporante per fusione l'originaria titolare del credito Controparte_4). Gli intimati eccepiscono invece che gli avvisi di cessione pubblicati in G.U. non sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito de quo nel perimetro delle anzidette cessioni; detta prova potrebbe, a loro dire, essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dei relativi contratti, di cui hanno chiesto l'esibizione in corso di causa (richiesta rigettata in quanto ritenuta superflua).

L'assunto è infondato.

Non vi è dubbio che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 Dlg.vo 1993/n. 385, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 2022/n. 5857; Cass. 2020/n. 24798).

Altrettanto indubbio è che il requisito della notifica della cessione in blocco mediante pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. -necessario ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente- sia estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e sia dunque aspetto diverso dalla prova dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito.

Tale prova, tuttavia, non essendo la cessione subordinata a particolari requisiti di forma, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa del suddetto avviso ogniqualvolta gli elementi che accomunano le categorie di credito cedute, pur in assenza di una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, siano individuabili senza incertezze (cfr., da ultimo, Cass. 2023/n. 4277; conf. Cass. 2017/n. 31118; Cass. 2019/n. 15884; Cass. 2020/n. 20495; Cass. 2021/n. 10200) e non sia contestata l'esistenza della cessione, ma solo l'inclusione di un particolare credito nel blocco ceduto. La validità di tale principio non è stata affatto esclusa dal più recente arresto giurisprudenziale richiamato dalla difesa opponente nelle note conclusive e cioè da Cass., sez. III

Data_10 n. 17944, ove si è precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato

credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.”

Proprio sulla base di tali puntualizzazioni, la S.C. ha dunque formulato, nella cit. pronuncia. i seguenti principi di diritto:

“in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.

Nel caso in esame, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza in rerum natura dei due contratti di cessione dedotti in giudizio, questi ultimi non dovevano essere affatto dimostrati (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare era costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto delle cessioni (e più precisamente, dall’esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto delle cessioni in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute negli avvisi di cessione, in relazione ad operazioni da ritenersi certamente esistenti in quanto non contestate, ben possono essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte a quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Ora, nella fattispecie, può subito evidenziarsi come nessun margine di incertezza si ponga in relazione al perimetro della seconda cessione del Data_9 con cui [...]Controparte_6 ha ceduto ad Controparte_1 “tutti i crediti pecuniari ... derivanti da contratti di mutuo che soddisfino alla data del Data_11 i seguenti criteri di selezione: a) crediti derivanti da contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; b) crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in euro; c) crediti che sono stati ceduti da Controparte_4 (prima dell’acquisizione e incorporazione in Controparte_1 alla società (Controparte_6 ndr) ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data Data_8 , come da pubblicazione nella G.U. n. 68 del Data_12 , parte II, sezione altri annunci commerciali”.

Poiché l'ambito totalitario della seconda cessione del Data_9 viene individuato mediante specifico richiamo *per relationem* a quanto acquisito dalla cedente [...] Controparte_6 col precedente contratto del Data_8 (sicuramente antecedente alla fusione per incorporazione di CP_4, avvenuta il Data_13), diventa allora fondamentale stabilire se il credito de quo fosse ricompreso nel blocco che è stato ceduto da CP_4 ad Controparte_6 col primo atto di cessione, tenuto conto dei 25 requisiti elencati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U., che, nella loro assoluta specificità, devono intendersi tutti soddisfatti.

Premesso sul punto che la verifica del trasferimento del credito de quo con la cessione a monte del Data_8 non poteva di certo condursi, come fanno gli oppositori, in negativo (cioè per esclusione rispetto a quanto eventualmente ceduto a terzi con altri atti dispositivi compiuti nel tempo da CP_4, la cui richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. era del tutto esplorativa), ma in positivo, a fronte dell'analitico esame compiuto dalla difesa opposta sin dalla comparsa di costituzione e riscontrato dai documenti in atti gli oppositori hanno sino all'ultimo sostenuto che il credito in questione sarebbe rimasto escluso dal perimetro della cessione del Data_8 per mancata soddisfazione del requisito xviii (mutui "...garantiti da ipoteca su immobili non residenziali -locali per uffici, per il commercio, per il turismo o per la Lg produzione- e i cui mutuatari siano persone fisiche residenti e domiciliate in o Par persone giuridiche domiciliate in Lg_3"), posto che la opponente, in quanto società di persone, non sarebbe una persona giuridica.

La tesi è priva di pregio.

Stante il tenore onnicomprensivo del requisito specificativo in esame (che includeva, nella prima parte, i mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali contratti da persone fisiche non dedite ad attività di impresa per la costruzione di immobili residenziali e, nella seconda, i mutui garantiti da ipoteca concessa su immobili non residenziali stipulati sia da persone fisiche che giuridiche), ritiene il Tribunale che l'assunta esclusione delle sole società di persone non rispondesse ad alcun criterio ragionevolezza e che sia piuttosto legittima un'interpretazione estensiva idonea a far ritenere che, nell'impropria dizione adoperata, si volessero senz'altro ricomprendere i mutui garantiti da ipoteca concessa su immobili non residenziali, accesi sia da persone fisiche che da società, in qualunque forma costituite (dovendo altrimenti valere l'assimilazione delle non contemplate società di persone alle persone fisiche).

Ma vi è di più.

L'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione è specificamente riscontrata, nella fattispecie, da un documento che, per la sua provenienza in epoca non sospetta proprio dal soggetto giuridico originario titolare del credito/primo cedente CP_4 [...], riveste valore dirimente ai fini di causa.

In allegato sub n. 7 alla comparsa di risposta, Controparte_1 ha infatti prodotto l'atto di rinegoziazione del mutuo de quo firmato in data Data_14 dagli stessi oppositori e da CP_4, nella specifica qualità di mandataria di Controparte_6 nelle cui premesse si dava espressamente atto che Controparte_6 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, aveva acquistato il credito vantato da CP_4 in forza del mutuo per notar Persona_1 del Data_5.

Tale documento costituisce la precisa e definitiva conferma, riconosciuta dagli stessi debitori ceduti, del passaggio della titolarità del credito ad Controparte_6 in un'epoca (2008) -senz'altro antecedente alle note vicende che hanno interessato nel 2017 la l.c.a. delle banche venete e alla fusione per incorporazione di CP_4 in Controparte_1 del 2019- in cui il mutuo de quo era ancora in regolare ammortamento, come dimostra il dettaglio pagamenti prodotto sub da parte opposta.

Gli elementi sopra evidenziati, uniti alla disponibilità materiale in capo all'opposta del titolo esecutivo azionato e alla dichiarazione congiunta di cedente e cessionario depositata agli atti (che, secondo Cass. 2021/n. 10200, rappresenta "elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in

grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa"), sono, in definitiva, più che sufficienti per ritenere provata la titolarità del credito in capo alla precettante Controparte_1.

Non altera tale conclusione la riferita circostanza che la stessa società abbia rinunciato all'azione esecutiva in relazione ad altro credito derivante da un diverso mutuo contratto dagli oppositori con CP_4 in data Data_15, le cui vicende restano del tutto ignote, non essendo oggetto del presente giudizio.

Con riferimento invece all'intervento in corso di causa attuato da CP_3 qualificatasi terza cessionaria del credito in forza di contratto di cessione del Data_16, non rileva in questa sede accertare il dedotto ulteriore passaggio del credito.

Ed infatti, in linea con quanto precisato da Cass. 2012/n 6471 e Cass. 2021/n. 3454, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il successore intervenore tale veste processuale, salvo che nel caso di consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante (consenso che, nella fattispecie, non è stato mai espresso).

Ed invero, anche indipendentemente dall'estromissione del cedente, "qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, co. 3 c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa" (sic Cass. 2023/n. 10442).

Poiché, nella fattispecie, tali contestazioni sono state invece sollevate dagli opposenti, la validità del precetto deve essere qui accertata con riferimento alle parti originarie di precettante e precettati, fermo restando che la sentenza pronunciata tra questi è destinata comunque a spiegare in futuro i propri effetti anche contro l'eventuale successore a titolo particolare ex art. 111, co. 4 c.p.c.

Resta da esaminare, a questo punto, la domanda riconvenzionale con la quale gli opposenti hanno chiesto la rideterminazione del credito nella minor somma di € 246.380,65 per effetto della compensazione con un preteso controcredito restitutorio che deriverebbe loro dall'asserita nullità delle clausole di alcuni contratti di conto corrente.

Sta di fatto che dell'esistenza di tale controcredito, incerto ed illiquido, gli opposenti non hanno fornito la benchè minima prova.

La relativa domanda si rivela gravemente carente già sotto il profilo dell'onere di allegazione, che non poteva di certo ritenersi assolto mediante un semplice rinvio per relationem ad un atto esterno, quale la ctp da essi prodotta agli atti.

Gli opposenti non hanno infatti mai chiarito, nemmeno entro i termini dell'emendatio libelli, quali fossero i motivi di nullità che avrebbero dovuto condurre all'asserito ricalcolo dei rapporti di c/c, né, tanto meno, hanno prodotto agli atti i contratti di accensione dei conti ed i relativi e/c integrali, limitandosi sul punto a formulare una richiesta ex art. 210 c.p.c. che era palesemente inammissibile (al pari della ctu contabile da essi esplorativamente invocata).

Al riguardo, è appena il caso di precisare che, confutando specificamente le argomentazioni espresse da Cass. 2017/n. 11554, la giurisprudenza di legittimità più recente è ormai assolutamente concorde nel ritenere che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119 comma 4 TUB, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ivi compresi gli e/c, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca -non necessariamente in via stragiudiziale- e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. 2021/n. 24641; Cass. 2022/n. 23861; Cass. 2023/n. 90982; Cass. 2023/n. 12993).

Di tale richiesta prodromica non è stato, nella specie, fornito dagli opposenti alcun riscontro documentale.

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere, in definitiva, integralmente rigettata.

Poiché il rigetto dell'eccezione di nullità da superamento (pur accertato) del limite di finanziabilità del mutuo ex art. 38 TUB è derivato da una pronuncia della S.C. a SS.UU. sopravvenuta nel corso del processo, che ha posto fine ad un lungo dibattito su una questione sicuramente controversa all'epoca di introduzione del giudizio, stimasi equa ex art. 92, co. 2 c.p.c. una compensazione tra le parti delle spese processuali nei limiti di 1/2 dell'intero; mentre il restante mezzo deve seguire l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex DMG Data_17 n. 55 e ss.mm., secondo i

nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal Data_18 in relazione allo scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000 determinato ex art. 17 c.p.c. sulla base del valore del credito precettato.

I costi della ctu espletata rimangono invece definitivamente ad integrale carico degli opposenti in solido.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, 3^a sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato a mezzo Pec il confronti di Controparte_1 (rappresentata da Controparte_2, con l'intervento volontario di CP_3 (rappresentata da Controparte_2, avverso l'atto di precetto notificato il Data_4, nella causa iscritta al N. 7283/2021 R.G.A.C., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la validità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto;
2. compensa tra le parti le spese di lite nei limiti di ½ dell'intero, condannando gli opposenti in solido a rifondere ad Controparte_1 (e suoi eventuali aventi causa) il restante mezzo che si liquida, per tale quota, in € 13.800 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone i costi di ctu a definitivo ed integrale carico degli opposenti in solido.

EX PARTE